



REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI PERIFERICI

SCOPI

Art. 1 - Il presente Regolamento, attua il disposto dell'art.9 dello Statuto Sociale e stabilisce le norme di funzionamento, i compiti e le sfere di influenza degli Organismi Periferici B.C.I.

ORGANISMI PERIFERICI

Art. 2 - Gli Organismi Periferici del B.C.I. sono:

- a) i Gruppi
- b) le Zone

GRUPPI

Art. 3 - I Gruppi del B.C.I. sono libere associazioni di Soci senza scopo di lucro ed aventi autonomia di bilancio, che intendono, nell'ambito della competenza loro attribuita dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) con l'atto di riconoscimento, attuare gli scopi del B.C.I. osservando le norme statutarie, i regolamenti sociali e le deliberazioni del C.D.N. rispettandone le direttive.

Art. 4 - I Gruppi del B.C.I. devono svolgere soltanto attività cinotecniche e sportive, in relazione alle esigenze locali, curando il miglior affiatamento e la collaborazione fra i Soci. L'attività cinotecnica è svolta dai Soci in armonia con i principi del buon costume e dell'onore sportivo, in ogni caso senza arrecare danno morale e/o materiale al B.C.I. e nel rispetto della disciplina Sociale.

Art. 5 - E' vietata ai Gruppi qualsiasi attività non prevista dallo Statuto del BCI, dai regolamenti sociali o non richiesta al C.D.N. e da esso approvata.

Ove il Gruppo svolgesse attività contrarie o non previste dallo Statuto del BCI, dai Regolamenti Sociali e dalle delibere del C.D.N., i Consiglieri del Gruppo responsabili e/o promotori di tali attività saranno passibili di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale.

Il C.D.N. potrà inoltre deliberare la revoca motivata del riconoscimento del Gruppo.

COSTITUZIONE

Art. 6 - Il Gruppo si realizza con un'assemblea costitutiva di Soci B.C.I., o aspiranti tali, proponendo tre denominazioni da sottoporre al C.D.N., vota la nomina del proprio Consiglio Direttivo secondo i criteri espressi all'artt. 15-16-17 del presente Regolamento ed avanza al C.D.N. domanda di riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento verrà concesso ad insindacabile giudizio del C.D.N., tenendo conto dell'esistenza dei seguenti requisiti:

- a) che sia pervenuta alla Sede Centrale domanda di riconoscimento ufficiale, accompagnata dal verbale d'assemblea costitutiva controfirmato almeno da 60 (sessanta) Soci o aspiranti tali.
- b) che il Gruppo disponga di un campo di addestramento aperto a tutti i Soci.
- c) che il Gruppo abbia un recapito ed una sede sociale.
- d) che il Gruppo abbia rispettato i criteri di cui agli artt.15-16-17
- e) che allegghi lo Statuto del Gruppo deliberato dal BCI ed approvato dall'Assemblea di Gruppo.

Art. 7 - Il riconoscimento potrà essere negato in relazione alla vicinanza del Gruppo richiedente ad altro Gruppo esistente, considerando il numero complessivo dei soci in zona, oppure per saturazione territoriale di Gruppi esistenti.

All'atto del riconoscimento il C.D.N. sceglierà la denominazione del gruppo tra le tre proposte alternative suggerite dal gruppo richiedente.

All'atto del riconoscimento il C.D.N. potrà decidere l'appartenenza del nuovo gruppo ad una Zona diversa a quella della richiesta (art. 55 del presente regolamento).

Art. 8 - Sono Organi Sociali del Gruppo:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9 - Fatte salve le norme di cui all'art. 6 riguardanti l'assemblea Costitutiva, l'assemblea generale dei Soci del gruppo è composta dai Soci in regola con il versamento della quota Sociale per l'anno in corso presso quel Gruppo, che risultino già Soci del Gruppo nell'anno precedente. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea da un Socio del Gruppo, avente parimenti diritto al voto, mediante delega scritta.

I Soci non associati nell'anno precedente non possono votare, né rappresentare altri Soci in assemblea. Essi, tuttavia, hanno diritto ad essere presenti e di prendere la parola in assemblea. Ogni socio può essere portatore di un massimo di **due** deleghe scritte.

Art. 10 - Le votazioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano, proposta a discrezione di chi presiede l'assemblea. Se tale proposta (voto per alzata di mano) non è accettata anche da un solo socio avente diritto a voto, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

Art. 11 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 1 marzo per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte, nonché per deliberare il programma tecnico e sportivo dell'anno successivo.

Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in caso di impedimento, dal vicePresidente oppure, quando entrambi siano impediti o ne facciano richiesta, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, nominerà un segretario fra i soci presenti per redigere il verbale.

Art.13 - In caso di votazione a scrutinio segreto, prima di discutere gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea deve nominare tre scrutatori tra i soci presenti aventi diritto a voto. La data dell'assemblea è stabilita dal Consiglio di Gruppo.

Art. 14 - La convocazione dell'Assemblea è annunciata dal Presidente con l'invio per posta dell'invito a parteciparvi. Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Nella convocazione dovranno essere specificati, la data e la località in cui l'assemblea avrà luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da discutere.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché sono presenti di persona, o per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da cinque o sette Consiglieri che ricoprono le seguenti cariche:

- Presidente;
- Vice Presidente
- 3 o 5 Consiglieri:

devono essere assegnate i seguenti incarichi :

- Responsabile Allevamento;
- Responsabile Addestramento;
- Responsabile Selezione
- Responsabile Organizzazione

Gli Incarichi potranno essere assegnati anche esternamente al Consiglio, purché a soci del Gruppo.

Art. 16 - L'Assemblea dei Soci voterà direttamente per l'elezione del Consiglio Direttivo del Gruppo (C.D.G.).

In caso di parità di voti per uno o più nominativi si procederà ad un ballottaggio.

Art. 17 - Le cariche dei Responsabili di Allevamento, Selezione, Organizzazione e Addestramento dovranno essere affidate a soci che abbiano provata esperienza nei settori in cui vengono eletti.

Art. 18 - Il C.D.N. ha la facoltà di non ratificare le cariche per l'Allevamento, la Selezione,

l'Addestramento e Organizzazione qualora ritenga che, valutati i loro curricula, i soci eletti non abbiano adeguata esperienza e competenza in materia per ricoprire le cariche loro affidate.

Art. 19 - Ove nel Gruppo non vi siano soci di adeguata esperienza e competenza disponibili a ricoprire gli incarichi di responsabile dell'Allevamento, della Selezione, dell'Addestramento e dell'Organizzazione, l'incarico potrà essere ratificato previa delibera del C.D.N.; in questo caso il responsabile eletto dovrà agire in stretta collaborazione con il Responsabile Nazionale del Settore.

Art. 20 - Le nomine diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del C.D. Nazionale. I Consiglieri durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

Art. 21 - Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea alla prima riunione successiva alle dimissioni. Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considererà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica provvederanno a convocare una nuova Assemblea da tenersi entro i due mesi successivi per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Qualora venissero a mancare nel Consiglio per dimissioni o per altri motivi il Presidente e il Vice Presidente, in attesa della loro sostituzione da parte dell'Assemblea, il Consigliere più anziano d'età assumerà le funzioni di Presidente.

Art. 22 - Se viene a mancare il Consigliere responsabile dell'Allevamento, della Selezione, dell'Addestramento o dell'Organizzazione, il Presidente ricopre la carica vacante fino alle nuove elezioni da parte dell'Assemblea. L'assunzione della carica ad interim da parte del Presidente di Gruppo dovrà essere comunicata al C.D.N.

Le dimissioni avranno effetto solo al momento in cui siano pervenute anche al Delegato Nazionale al quale dovranno essere inviate per conoscenza.

I Consiglieri ed i Consigli eletti in sostituzione, restano in carica sino alle naturali scadenze degli originari mandati.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare in sede locale gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci del Gruppo. Le disposizioni dell'Assemblea Generale dei Soci B.C.I. e del C.D.N. sono comunque prevalenti. Nomina inoltre il Segretario del Gruppo.

Art. 24 - I Consiglieri sono responsabili in solido dell'amministrazione sociale fino all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 25 - Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti .

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicePresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 26 - La convocazione è inviata per posta, e-mail o a mezzo fax dieci giorni prima della data della riunione.

Le riunioni di Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

In Consiglio non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal loro incarico.

La giustificazione del motivo dell'assenza é valutata dal Consiglio che ne deve dare atto nel verbale.

Art. 27 - Le delibere del Consiglio entrano in vigore al momento della loro adozione.

Art. 28 - I verbali delle riunioni di Consiglio vanno conservati e resi disponibili al C.D.N., qualora ne facesse richiesta. Il verbale in cui si deliberano le distribuzioni delle cariche e degli incarichi, dovrà essere inviato obbligatoriamente entro 15 giorni al C.D.N.

Art. 29 - Il Gruppo ha l'obbligo di inviare mensilmente alla Sede Centrale le quote sociali ricevute e l'elenco dei Soci completo della copia del modulo d'iscrizione per i nuovi associati.

Art. 30 - I Soci dissenzienti con le decisioni del Consiglio di Gruppo potranno avanzare reclamo scritto al Consiglio di Gruppo.

Il reclamo dovrà essere sottoscritto da almeno un terzo dei soci appartenenti al Gruppo.

In caso di rigetto del reclamo, purché si tratti di questioni di interesse generale e non personale, il reclamo potrà essere presentato in seconda istanza al C.D.N. In questo caso, al reclamo dovrà essere allegato un assegno circolare di € 270 intestato alla Segreteria Generale del B.C.I.

In caso di accoglimento anche parziale del reclamo la quota versata di € 270 verrà restituita ai ricorrenti. In caso di rigetto del reclamo la somma sarà acquisita dalla Sede Centrale.

Art. 31 - Il Presidente Nazionale convocherà presso la Segreteria Centrale della Società reclamanti ed il Consiglio di Gruppo interessato che, alla presenza di almeno due Consiglieri Nazionali oltre al Presidente, esporranno i fatti. Il reclamo avrà comunque il suo corso anche se le parti convocate non si presenteranno, salvo i casi di comprovato ed assoluto impedimento che sarà valutato dal C.D.N.

Il Presidente Nazionale relazionerà il C.D.N. sull'esito dell'incontro nella prima riunione successiva a questo. Il C.D.N. nella stessa riunione si pronuncerà nel merito, se del caso annullando la decisione del Consiglio di Gruppo ed assumendo una propria delibera. La decisione del C.D.N. é inappellabile.

Art. 32 - Nel caso in cui dal reclamo o dai successivi colloqui emergano responsabilità disciplinari a carico di un Socio o dei Consiglieri, si procederà secondo le norme disciplinari previste dallo Statuto Sociale.

Art. 33 - Ove, all'interno di un Gruppo, emergano tra i Soci situazioni di contrasto o litigiosità che il Consiglio di Gruppo (C.D.G.) ritenga possano compromettere il sereno svolgimento delle attività sociali od ostacolare il buon funzionamento del Gruppo, il C.D.G. all'unanimità, con richiesta motivata supportata da documentazione, ha facoltà di inoltrare al C.D.N. domanda affinché il socio o i soci responsabili di disturbare il buon funzionamento del Gruppo siano aggregati direttamente alla Sede Centrale.

Art. 34 - La domanda inoltrata dal C.D.G. al Consiglio Direttivo Nazionale dovrà essere comunicata anche ai Soci interessati i quali, entro 15 gg. dal ricevimento, potranno far pervenire le loro osservazioni al C.D.N.

Decorso tale termine il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare le parti come previsto dall'art. 31 del presente Regolamento.

Art. 35 - Il socio appartenente ad un Gruppo non può nell'anno in corso operare passaggio ad altro Gruppo.

Nel caso in cui nell'anno successivo siano previste le elezioni per il rinnovo triennale delle cariche sociali del Gruppo, il Socio aggregato non potrà votare per il nuovo consiglio da eleggere, né essere eletto.

Art. 36 - Il trasferimento deve essere richiesto per scritto al Gruppo nel quale intende associarsi con specifica indicazione dei motivi dello spostamento.

Il Gruppo può rifiutare l'aggregazione del socio che intende trasferirsi. In questo caso dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale i motivi del rifiuto.

Art. 37 - Ove tra i soci insorgessero questioni che, pur non avendo rilevanza generale, di fatto compromettono il sereno e efficiente svolgimento dell'attività sociale, l'immagine morale e materiale di un socio del B.C.I., dei Gruppi, degli Organi Sociali, ovvero ledano i diritti di un socio allo svolgimento delle attività sociali, il socio potrà informare con lettera scritta la Segreteria Generale. Entro 30 giorni dal ricevimento il Segretario Nazionale dovrà convocare le parti per un chiarimento dei fatti e delle rispettive ragioni cercando di ricomporre il contrasto relazionando il C.D.N. circa l'esito dell'incontro.

Art. 38 - Se sorge un contrasto tra un socio ed un Consigliere Nazionale la questione sarà esposta al Presidente Nazionale il quale provvederà a convocare le parti per la composizione del contrasto relazionando il C.D.N. dell'esito dell'incontro.

IL PRESIDENTE

Art. 39 - Il Presidente ha la rappresentanza legale sia nei rapporti interni al B.C.I.. che in quelli esterni.

Art. 40 - Non può ricoprire la carica chi abbia riportato, nel triennio precedente, sanzioni disciplinari diverse e più gravi della censura, comminate dai Probiviri B.C.I. Egli vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni dell'assemblea e del CDG. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio, in questo caso le sue delibere dovranno essere sottoposte all'approvazione e ratifica del C.D.G. alla sua prima riunione.

Art. 41 - In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 42 - Il Collegio dei Revisori è costituito dai tre membri eletti a detta carica dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni solari e, ove vengano a mancare per dimissioni od altra causa, possono essere sostituiti con le modalità del precedente art. 21.

Art. 43 - I membri del Collegio dei Revisori nomineranno tra loro un Presidente alla prima riunione.

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della revisione contabile del Gruppo e del controllo della gestione economica del Gruppo.

PATRIMONIO DEL GRUPPO

Art. 44 - Il patrimonio del Gruppo è costituito:

- a) da beni immobili e mobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene pervenutogli a titolo legittimo;

Le entrate del Gruppo sono costituite:

- a) da una percentuale sulle quote associative al B.C.I. il cui importo è stabilito con delibera del C.D.N.
- b) dagli eventuali contributi concessi dal B.C.I. o da altri Enti, Associazioni o persone;
- c) dalle attività di gestione
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo purché legittimo.

Art. 45 - E' fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 46 - In caso di scioglimento del Gruppo, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto al Boxer Club d'Italia, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 47 - L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 48 - In caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea il Rendiconto respinto dovrà essere presentato al C.D.N. entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

RICONOSCIMENTO-SCIOGLIMENTO

Art. 49 - Il riconoscimento disposto dal C.D.N. come previsto dell'art. 6 del presente regolamento, è deliberato in via provvisoria per il periodo di tre anni.

Trascorso tale termine il C.D.N. riesamina la pratica e concede, se del caso, il riconoscimento definitivo del Gruppo. L'eventuale diniego del Riconoscimento non dovrà essere motivato.

La revoca del Riconoscimento viene deliberata dal C.D.N., dopo aver provveduto, se opportuno, al passaggio alla gestione commissariale.

Il Riconoscimento può essere revocato, quando il Gruppo venga a perdere i requisiti di cui all'art. 6. oppure nel caso in cui il gruppo svolga un'attività non conforme a quanto previsto dagli artt. 4 e 29 del presente Regolamento.

Il Gruppo costituito e riconosciuto in via definitiva non potrà avere comunque una consistenza numerica inferiore a **40** (quaranta) soci entro il 28 febbraio ed a **60** (sessanta) soci entro il 30 giugno, pena la perdita del riconoscimento.

In caso di estensione territoriale particolarmente vasta è consentita al Gruppo la istituzione di una Sezione Periferica, che disponga di un proprio campo. Essa è organicamente e funzionalmente dipendente dal Gruppo. La conferma della sua costituzione o l'eventuale scioglimento deve essere deliberata dal CDN.

La Sezione, rappresentata da un responsabile di Sezione, è sede secondaria del Gruppo.

L'istituzione di una Sezione Periferica è consentita dove il campo di addestramento sia sufficientemente lontano dal campo di un altro Gruppo e non interferisca con l'attività ed i programmi di quest'ultimo.

Le Sezioni non possono avere consistenza numerica inferiore a **20** (venti) soci, fatto salvo il numero minimo di **60** (sessanta) soci del Gruppo.

Art. 50 - In caso di mancato svolgimento delle attività sociali, di gravi inosservanze della disciplina

sociale o di mal funzionamento degli organi sociali dei gruppi, ovvero per gravi contrasti tra i soci all'interno dei gruppi, il C.D.N. può disporre lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di un commissario straordinario che ne assuma le funzioni per un periodo di sei mesi.

Art. 51 - Decorso il termine di Commissariamento il C.D.N. può prolungare di tre mesi la gestione commissariale. Il Commissario straordinario deve convocare l'Assemblea dei soci prima del termine del suo mandato.

Qualora la situazione del gruppo non si sia sanata, o non sia sanabile, il C.D.N. revocherà il Riconoscimento.

Art. 52 - Lo scioglimento del Gruppo avviene per delibera della Assemblea dei Soci del gruppo. I soci di un Gruppo disciolto possono aderire ad altro Gruppo od alla Sede Centrale. Il patrimonio dovrà essere devoluto al Boxer Club d'Italia, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ZONE

Art. 53 - Le Zone sono Organismi Periferici del B.C.I. costituiti dal C.D.N. allo scopo di mantenere contatti più diretti tra gli Organi Centrali ed i Gruppi.

Le Zone hanno compiti:

- a) di controllo delle attività tecniche dei Gruppi di loro competenza;
- b) di coordinamento dell'attività sportiva dei Gruppi di loro competenza;
- c) di organizzare, su mandato del C.D.N., manifestazioni tecniche e sportive.

Art. 54 - Il C.D.N., a seconda delle obiettive esigenze di gestione del B.C.I., costituisce il necessario numero di Zone sul territorio nazionale secondo criteri propri, non necessariamente in rapporto e conformità con le suddivisioni politico-amministrative.

Art. 55 - La composizione della Zona può essere variata dal C.D.N. con lo spostamento di uno o più gruppi ad altra zona ove ciò favorisca il coordinamento delle attività dei Gruppi e la loro effettiva partecipazione all'attività della Zona.

Art. 56 - Sono Organi Sociali della Zona:

- a) il Comitato di Zona;
- b) il Coordinatore di Zona, nominato dal C.D.N.

COMITATO DI ZONA

Art. 57 - Il comitato di Zona è composto:

- a) dai Presidenti dei Gruppi facenti parte della zona riconosciuti dal C.D.N. in via definitiva, i quali hanno diritto di voto. E' ammesso un solo componente per Gruppo.
- b) dal Coordinatore, che sarà nominato dal CDN

Art. 58 - Il Comitato di Zona si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque quando lo ritenga opportuno la maggioranza del comitato. La convocazione deve essere fatta dal coordinatore di zona, a mezzo posta, fax o e-mail dieci giorni prima della data della Riunione.

Il Comitato è valido quando è presente la metà (arrotondata all'unità superiore) dei legittimi rappresentanti che ne fanno parte.

Ai comitati di Zona potrà partecipare, senza diritto di voto, un Consigliere Nazionale indicato dal C.D.N. Le delibere del Comitato di Zona sono prese a maggioranza semplice.

Il Comitato ha il compito di regolare e controllare con responsabilità l'attività sportiva dei Gruppi appartenenti alla zona e segnalare al CDN eventuali anomalie o disservizi riguardanti manifestazioni o attività in generale dei Gruppi appartenenti alla zona.

Art. 59 - Tutti i programmi tecnici ed iniziative dei Gruppi riferiti all'Allevamento ed Addestramento, dovranno essere inviati al Coordinatore di Zona, affinché tutte le attività siano coordinate in ambito zonale ed approvate dal CDN.

L'assegnazione ai Gruppi periferici di: Raduni, Speciali, Prove, Selezioni e ZTP sarà ad insindacabile cura del CDN secondo criteri generali di meritocrazia e garanzia di buona organizzazione. Il Comitato di Zona provvederà a dare attuazione ai programmi tecnici ed ai calendari indicando i nominativi degli esperti giudici ai Responsabili Nazionali dell'Organizzazione, dell'Allevamento e Addestramento, i quali a loro volta li sottoporranno per l'approvazione definitiva al C.D.N.

I Programmi zionali dovranno pervenire al C.D.N. almeno sei mesi prima della loro attuazione.

VARIE

Art. 60 - Ove i membri degli Organismi di zona o di gruppo , durante il corso del mandato, riportino, sanzioni disciplinari, diverse e più gravi della censura, comminate dai Probiviri della Società decadranno immediatamente dalle cariche sociali ricoperte.

Art. 61 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 62 - Il Presente regolamento può essere modificato dal C.D.N. quando lo ritenga opportuno. Il C.D.N. si riserva di deliberare di volta in volta quanto non previsto dal presente regolamento

Art. 63 - I Gruppi riconosciuti all'entrata in vigore del presente regolamento, manterranno il loro status, pur avendo l'obbligo di adeguarsi alle normative previste.

Art. 64 - Il presente Regolamento approvato dal C.D.N. nella seduta del 06 febbraio 2004 e modificato dal C.D.N. nella seduta 21 marzo 2009, entra immediatamente in vigore. Il CDN potrà, in qualsiasi momento, apportare al presente regolamento le modifiche suggerite da necessità o circostanze. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Soci ed ai Comitati organizzatori, anche mediante annunci sul sito web del BCI.